

Codice A1702A

D.D. 13 dicembre 2017, n. 1286

Azienda faunistico-venatoria “Sezzadio” (AL). Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2017

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 785 del 03.10.2008 con la quale è stata autorizzata la inclusione coattiva da parte dell’azienda faunistico-venatoria “Sezzadio”;

vista la determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2017 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Sezzadio” di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Mario SARDI, fino al 31.01.2026;

visto l’art.13 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., che recita: “Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell’ambito di un’A.F.V. terreni per i quali l’avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l’inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell’intera superficie dell’azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario.”

Dato atto che ai sensi dell’art.13 comma 5 della suddetta D.G.R., il Concessionario, al fine dell’utilizzo di tali terreni, deve corrispondere annualmente un indennizzo ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati;

vista la richiesta pervenuta in data 25.08.2017 e registrata al n. 32123/A1702A di protocollo, con la quale il Signor Mario SARDI, in qualità di Direttore e Concessionario della Azienda faunistico-venatoria “Sezzadio”, chiedeva di rettificare la determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2017 inserendo l’inclusione coattiva già autorizzata con determinazione dirigenziale n. 785 del 03.10.2008;

ritenuto, pertanto, di integrare la sopraindicata determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2017 come di seguito indicato :

- l’inclusione coattiva, autorizzata con DD n. 785 del 03.10.2008, è soggetta ad indennizzo come previsto dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., art.13 comma 5.
- si conferma l’obbligo da parte del Concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 785 del 03.10.2008;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

di integrare, per le motivazioni in premessa specificate, la determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2017 come di seguito indicato :

- l'inclusione coattiva, autorizzata con DD n. 785 del 03.10.2008, è soggetta ad indennizzo come previsto dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., art.13 comma 5.
- si conferma l'obbligo da parte del Concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 785 del 03.10.2008;

Si da inoltre atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni già contenute nella determinazione dirigenziale n. 88 del 30.01.2017.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

- Dott. Paolo BALOCCO -